GIURISPRUDENZA PENALE

Ancora in tema di liberazione anticipata e lavori di pubblica utilità sostitutivi: i dubbi irrisolti e le possibili vie di fuga, tra l'incudine della Corte di cassazione ed il martello della Corte costituzionale.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, UD. 7.10.2025, DEP. 19.11.2025, N. 37693
PRESIDENTE MOGINI, RELATORE CURAMI

di ***Ezio Romano***

1. Con la sentenza in commento la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha risolto il conflitto di competenza (l'ennesimo) sorto tra il G.I.P. di Firenze ed il Magistrato di Sorveglianza di Firenze su una domanda tesa al riconoscimento della liberazione anticipata proposta da un condannato in esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ribadendo la linea ermeneutica che individua nel magistrato di sorveglianza l'organo deputato a compiere il relativo scrutinio.

2. In sintesi, i fatti.
Con provvedimento del 22 maggio 2025, il Giudice per le Indagini Preliminari di Firenze dichiarava la propria incompetenza a decidere in merito all'istanza di liberazione anticipata per il periodo scontato con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56 *bis* L. 689 del 1981, per come modificato dal D.Lgs. 150/2022, avanzata dal condannato, ritenendo che la stessa fosse da attribuire al Magistrato di Sorveglianza di Firenze, funzionalmente competente in virtù dell'indicazione normativa contenuta nell'art. 69 *bis* c. 4 L. 354/1975.
A sostegno, il giudice fiorentino richiamava gli approdi ermeneutici espressi dalla sentenza della Corte di cassazione, Sez. 1, n. 10302 del 10.01.2025[1], con la quale

[1] Cfr. Cass. Sez. 1, n. 10302 del 10.01.2025, Rv. 287687 — 01, laddove ha affermato che *"In tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza."*.
Il caso nasceva da ricorso proposto dalla Procura Generale di Torino avverso provvedimento del giudice di merito che aveva riconosciuto la liberazione anticipata alla persona sottoposta a lavori di pubblica utilità. Nello specifico, la Procura Generale aveva posto quale prima doglianza la non applicabilità strutturale dell'istituto della liberazione anticipata ai lavori di pubblica utilità sostitutivi, sostenendo in via gradata che, anche laddove se ne fosse ritenuta la compatibilità, la decisione in materia non sarebbe toccata al giudice di merito competente all'esecuzione della misura, bensì al Magistrato di

era già stata affermata, in analoga circostanza, la competenza al Magistrato di Sorveglianza sulla domanda di liberazione anticipata anche laddove la stessa sia avanzata da soggetto sottoposto alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, nella sua veste di Magistrato di Sorveglianza, tuttavia, con ordinanza del 9.6.2025 prendeva espressamente posizione nei confronti dell'arresto del giudice di legittimità, evidenziando, in espresso dissenso rispetto alla ricostruzione propugnata nella sentenza Sez. 1, n. 10302 del 10.01.2025, ragioni sistematiche ed operative a favore dell'opposta soluzione che individua la competenza nella *subjecta materia* in capo al giudice di merito che ha applicato la pena sostitutiva e che è deputato a curarne l'esecuzione.
La Corte di cassazione, tuttavia, ha inteso ribadire la linea ermeneutica allo stato maggioritaria nella giurisprudenza di legittimità, limitandosi a richiamare i punti cardine della ricostruzione sinora prevalente operata dalle sentenze Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 — 01 e Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, non massimata.
La giurisprudenza citata si appunta sul tenore letterale dell'art. 69 *bis* L. 354/1975, definito dalla Corte *inequivoco* nell'attribuire la competenza per il riconoscimento della liberazione anticipata al magistrato di sorveglianza, che decide con ordinanza reclamabile innanzi al tribunale di sorveglianza.
In un *obiter dictum*, affidato ad un'oculata parentesi, la Cassazione evidenzia che la norma di cui all'art. 69 *bis* L. 354/1975 è stata recentemente oggetto di modifica da parte del legislatore con d.l. 92/2024 del 4.7.2025 (conv. in L. 112/2024) *in epoca successiva* alla riforma Cartabia; quasi a sottolineare (ai giudici di merito?) che l'opzione normativa circa l'attribuzione della competenza funzionale nella *subjecta materia* è stata ribadita dal legislatore in epoca recente, in modo da non lasciare margini per ricostruzioni difformi.
Conclusivamente, in continuità con le pronunce citate, la Corte di cassazione risolve il conflitto ribadendo la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Firenze, cui dispone trasmettersi gli atti.

3. La pronuncia in commento rappresenta l'ultimo arresto dei giudici di legittimità su un tema che, per quanto apparentemente marginale, ha suscitato e suscita tutt'ora non poche critiche nella giurisprudenza di merito (vedendo, in particolare, una strenua opposizione da parte dei giudici sorveglianza) e in parte della dottrina.

Sorveglianza. La sentenza arriva ad affermare l'applicabilità dell'istituto della liberazione anticipata alla pena sostitutiva in questione, soprattutto alla luce delle sue affinità con la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, ad esito di ampia ricostruzione dell'evoluzione dell'istituto, nel § 4 della parte in diritto.

Critiche emerse sin dalla sentenza n. 10302 del 10.01.2025 che ha inaugurato il filone ermeneutico in discussione[2].
E, del resto, che alcuni profili di incongruenza sussistano, pare emergere dalle stesse sentenze della Suprema Corte, non tanto con riferimento alla astratta compatibilità della liberazione anticipata con la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, quanto piuttosto rispetto alla mancata attribuzione della competenza sulla relativa decisione al giudice di merito che l'ha applicata e che, nel sistema, è deputato a gestirne tutti gli aspetti esecutivi. Ma si tratta di aporie che la giurisprudenza di legittimità imputa alla configurazione del tessuto normativo sì come delineato dalle scelte del legislatore e che, dunque, giudica non emendabili in via interpretativa[3].
Criticità colte anche da gran parte dei commentatori in dottrina, che non hanno mancato di evidenziare i profili disfunzionali dell'attribuzione di competenza sulla liberazione anticipata al magistrato di sorveglianza anche in materia di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, auspicando una soluzione *de iure condendo* che riconduca la stessa al giudice che ha irrogato la pena sostitutiva in questione[4].

---

[2] Per un primo commento, si veda F. FIORENTIN, *Liberazione anticipata anche per chi sconta la pena svolgendo lavori di pubblica utilità*, in *Guida al Diritto, Norme & Tributi Plus* n. 13 del 02 Aprile 2025, ove si evidenzia come la Corte di Cassazione nella sentenza in esame sia giunta ad una interpretazione troppo ampia della clausola di compatibilità indicata all'art. 76 L. 689/1981, creando una duplice rottura sistematica sia in punto di astratta applicabilità del beneficio alla tipologia di pena che, sotto altro aspetto, nella attribuzione della competenza al magistrato di sorveglianza. Sotto questo profilo, l'autore evidenzia *"l'eccentricità della soluzione di diritto adottata dalla Cassazione, poiché la affermata competenza del magistrato di sorveglianza risulta – a quanto consta - l'unico caso in cui verrebbe iscritto presso l'Ufficio di sorveglianza un procedimento non collegato a una esecuzione in carico alla sorveglianza"* auspicando un *revirement* giurisprudenziale della suprema Corte sul punto.

[3] La stessa sentenza n. 10302 del 10.01.2025 sottolinea che, sebbene *"esigenze sistematiche che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al Giudice dell'esecuzione"*, queste *"non possono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco, non superabile in via interpretativa."* (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 10302 del 10.01.2025, Rv. 287687 — 01).

[4] Si veda L. PARODI, *Lavoro di pubblica utilità sostitutivo e liberazione anticipata: ancora incertezze in tema di competenza*, in *Sistema Penale*, Rivista online, 19 maggio 2025, ove l'autore commenta ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cosenza che aveva sollevato conflitto negativo di competenza a fronte di analoga determinazione del Magistrato di Sorveglianza di Cosenza, richiamandosi alla sentenza n. 10302 del 10.01.2025. Pur aderendo alle conclusioni della Suprema Corte in punto di astratta compatibilità del beneficio con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, l'autore non manca di sottolineare come *"[...] quelle «eventuali esigenze sistematiche» che deporrebbero nel senso della concentrazione della competenza in capo al giudice di cognizione, tralasciate dalla Cassazione in quanto inidonee a prevalere sul dato normativo,*

Nel frattempo, l'orientamento della Cassazione va consolidandosi nel senso indicato, nonostante la fibrillazione che si registra nella magistratura di sorveglianza, testimoniata dalla messe di ordinanze contrarie alla suddetta soluzione[5], e che evidenzia una netta frattura tra giudici di merito e di legittimità[6].

---

meritano un approfondimento quanto meno in un'ottica de iure condendo. L'attribuzione al magistrato di sorveglianza della competenza per la concessione della liberazione anticipata pare infatti implicare il rischio di indesiderabili duplicazioni dell'attività degli uffici e degli organi coinvolti, in contraddizione con le istanze di celerità e semplificazione sottese alla riforma.".

In senso conforme, D. BIANCHI, *La Cassazione ribadisce l'applicabilità della liberazione anticipata al lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la competenza del magistrato di sorveglianza (nel persistente "disagio" di quest'ultimo)*, in *Sistema Penale*, Rivista online, 23 luglio 2025, ove l'autore commenta l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Firenze alla base del conflitto risolto dalla sentenza qui in esame, evidenziando che *"appare effettivamente disfunzionale il riconoscimento della competenza in capo al Magistrato di sorveglianza. Se, nemmeno facendo leva sulla generale competenza del giudice dell'esecuzione ex artt. 63 ss. l. n. 689/1981, si riesce a superare il dato testuale rappresentato dalle disposizioni dell'ordinamento penitenziario (comma 12-bis dell'art. 47 incluso, che rinvia espressamente agli artt. 69, comma 8, e 69-bis), non si può che auspicare un intervento risolutivo del legislatore.".*

[5] Oltre all'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Firenze e del Magistrato di Sorveglianza di Cosenza commentate da D. BIANCHI, cit., si segnalano le ordinanze emesse dai Magistrati di Sorveglianza di Bologna e Reggio Emilia, pubblicate con commento in M. D'ALESSANDRO, *Liberazione anticipata nei LPUS: il nodo irrisolto sulla competenza*, in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 7-8. L'autrice evidenzia che *"al di là delle valutazioni di ordine più strettamente normativo e sistematico, occorre chiedersi se, data per assodata l'applicazione della liberazione anticipata al lavoro di pubblica utilità sostitutivo e considerate le ambizioni del nuovo progetto legislativo, nonché l'opera di monitoraggio affidata dal legislatore in via esclusiva al giudice della cognizione, vi è ragione per investire la magistratura di sorveglianza, già sotto organico a fronte della dilagante emergenza carceraria in essere, di una competenza che parrebbe meglio calarsi in capo a chi, invece, dispone di tutti gli elementi rilevanti ai fini di una decisione come quella della concessione al condannato al LPUS del beneficio di cui all'art. 54 ord. pen.".*

Più radicale, invece, l'opzione dei Magistrati di Sorveglianza di Padova e Verona, commentati da F. FIORENTIN, *Lavoro di pubblica utilità, no alla liberazione anticipata*, in in *Guida al Diritto, Norme & Tributi Plus* n. 13 del 28 aprile 2025, che escludono in radice la compatibilità del beneficio con il lavoro di pubblica utilità, in quanto misura del tutto priva delle caratteristiche della *pena* cui si aggancia l'istituto della liberazione anticipata.

[6] Ulteriore spia del clima può cogliersi nella circostanza che la sentenza in esame è stata emessa a seguito di conflitto di competenza sollevato con ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze e testualmente intestata nei seguenti termini: *"Il Presidente del Tribunale di sorveglianza, nella sua qualità di esercente le funzioni di magistrato di sorveglianza nell'ufficio di sorveglianza di Firenze ai sensi dell'art. 70 bis co. 2 o.p.".*

A riprova di ciò, si consideri che la *querelle* è recentemente approdata (persino) all'attenzione della Corte Costituzionale.
Con ordinanza del 9 settembre 2025, pubblicata in G.U. 29.10.2025 n. 44 ed iscritta al n. 207/2025, il Magistrato di Sorveglianza di Napoli ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 69 e 69 *bis* L. 354/1975 ai sensi degli artt. 3 e 27 c. 3 Cost. per violazione del canone di *ragionevolezza*, nella parte in cui *"non prevedono la competenza del giudice dell'esecuzione* (*rectius,* del giudice che ha applicato la pena; n.d.r.) *a valutare la liberazione anticipata nei confronti del condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, previsto dall'art. 20-bis del codice penale"*.
L'ordinanza in questione muove le mosse dalla premessa per cui in materia ci si troverebbe dinnanzi ad un *diritto vivente* (vale a dire le pronunce della Cassazione sedimentatesi sul punto, di cui quella in commento rappresenta solo l'ultima in ordine di tempo) che esclude in radice la possibilità di valutare opzioni ermeneutiche difformi, pur evidenziando il *vulnus* alla coerenza dell'intero sistema dato dall'attuale assetto normativo. Dinnanzi alla patente *irragionevolezza*, denunciata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, il giudice partenopeo chiede, dunque, un intervento correttivo della Consulta che riconduca entro canoni di compatibilità costituzionale la materia[7].
Il clima intorno al tema, dunque, è tutt'altro che pacifico.

4. In questo quadro, la pronuncia in esame appare a chi scrive problematica per un duplice ordine di ragioni.
La prima attiene al *metodo* della decisione nella misura in cui, pur avendo indicato nella ricostruzione in fatto che il giudice di merito aveva espresso ragioni di dissenso rispetto all'orientamento emerso nelle prime sentenze che si erano occupate della questione, la sentenza in commento non ne riporta il contenuto né si confronta con il tenore delle stesse.
Il Magistrato di Sorveglianza di Firenze, infatti, come altri giudici di merito in analoghe pronunce, aveva sottolineato che gli artt. 54 e 69 *bis* L. 354/1975 non sono oggetto di esplicito richiamo nel *corpus* delle pene sostitutive, sicché

[7] Si veda l'Ordinanza n. 207/2025 del Magistrato di Sorveglianza di Napoli laddove si afferma che*"il diritto vivente interpreta il quadro normativo innanzi ricostruito affermando la competenza del magistrato di sorveglianza a concedere la liberazione anticipata a qualsivoglia tipo di condannato che si trovi in esecuzione di qualsivoglia tipo di pena."* Salvo poi nel prosieguo evidenziare che dei rilevanti profili di incongruenza rispetto a tale opzione *"è consapevole la stessa Corte di cassazione, che non a caso ha evidenziato come «esigenze sistematiche...avrebbero consigliato una concentrazione della competenza anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata in capo al giudice dell'esecuzione»*. Per un commento, si veda in dottrina di F. FIORENTIN, *Liberazione anticipata e lavoro di pubblica utilità: il nodo della competenza al vaglio della Corte costituzionale*, in *Sistema Penale*, Rivista online, 22 ottobre 2025.

dovrebbe aversi riguardo più propriamente all'art. 76 L. 689/1981, che rinvia all'art. 47 *bis* dell'ordinamento penitenziario *in quanto compatibile*.
Tale clausola di compatibilità era valorizzata dal giudice di merito in modo ancipite: da un lato per escludere in radice la compatibilità dell'istituto della liberazione anticipata con la pena sostitutiva in questione; dall'altro, per sostenere che, anche laddove si ritenesse compatibile il riconoscimento della liberazione anticipata con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, la relativa decisione non potrebbe che spettare al giudice che nel sistema delle pene sostitutive è deputato a curare tutti gli aspetti esecutivi della pena in questione: il giudice dell'esecuzione (*rectius*, il giudice che ha applicato la pena sostitutiva)[8].
La Corte, viceversa, costruisce la propria analisi del tessuto normativo a partire dall'art. 69 *bis* L. 354/1975, finendo per riaffermare la propria prospettiva senza procedere alla confutazione della tesi avversa o ad un confronto con la stessa.
Esito che – sia consentito – appare non del tutto in linea con un'idea del diritto e della giurisdizione quale luogo di confronto dialettico e dialogico, ove la bontà o meno di una data ricostruzione discende dal percorso logico argomentativo seguito per giungere alle conclusioni propugnate: è il *metodo logico giuridico*, a validare una tesi[9], non l'esito pratico che questa produce o, peggio, l'autorità da cui essa promana[10].

---

[8] Cfr. Ordinanza del 9 giugno 2025 emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Firenze, pubblicata in D. BIANCHI, cit., ove si legge *"La clausola di "compatibilità" di cui all'art. 76 1. 689/81 (che non richiama peraltro le norme sulla liberazione anticipata) assegna esclusivamente all'interprete il compito di valutare l'applicabilità alle pene sostitutive delle norme dell'ordinamento penitenziario e dunque alla luce delle concrete modalità con cui il LPU si declina a cura del giudice che lo ha disposto, attribuire la competenza al magistrato di sorveglianza la competenza su di un istituto che inevitabilmente incide su quelle modalità applicative si porrebbe in insanabile contrasto con il sistema normativa coerentemente delineato dalla riforma."*.
In senso conforme circa la necessità di valorizzare la clausola di compatibilità sia da un punto di vista testuale che di lettura del dato normativo le considerazioni svolte dai Magistrati di Sorveglianza di Bologna e Reggio Emilia nelle ordinanze pubblicate su Giurisprudenza Penale in M. D'ALESSANDRO, cit.
[9] Quantomeno, sì come consegnatoci dalla dottrina liberale, sin da M. PESCATORE, laddove afferma *"La forma del diritto è una* regola certa: *la sua ragione è quel processo logico che pone un principio e ne deduce le conseguenze; la* iuris ratio, *la* recta disputandi ratio, *che i giureconsulti romani invocano ad ogni istante, non è altro che la logica del diritto"*, in *La logica del diritto*, I, Torino, 1863, pagg. 48-51 citato da G. CALOGERO, *La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione*, in *Studi di diritto processuale*, CEDAM – Padova, 1937, pagg. 42 e 43, ove si osserva *"Si ha qui, cioè quella sostanziale equiparazione della logica del diritto al diritto stesso veduto nella sua stessa essenza, nella quale, come si è detto, deve di necessità concludere ogni simile considerazione, quando sia condotta col necessario rigore."*, sia pur criticamente.
[10] Sul punto, in modo molto esplicito D. GALLIANI, *"La Cassazione deve fare il giudice di legittimità, non il giudice di autorità. Sostenere che "il provvedimento impugnato appare*

Il che appare ancor più necessario laddove, come nel caso di specie, ci si trovi a discutere di un tema di nuova emersione ed in cui il tessuto normativo non brilla per chiarezza.

5. La seconda, che in parte discende dalla prima, attiene al *merito* della decisione. L'orientamento secondo cui sussisterebbe una inequivoca indicazione normativa che attribuisce al magistrato di sorveglianza *anche* il giudizio in materia di riconoscimento della liberazione anticipata per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo non pare tenere in debita considerazione il dato normativo effettivamente rilevante per la risoluzione della *quaestio iuris* in discussione.
L'ermeneutica qui in esame, infatti, concentra la propria attenzione sugli artt. 54 e 69 *bis* L. 354/1975, laddove la previsione della liberazione anticipata per le pene sostitutive trova la propria fonte nell'art. 76 L. 689/1981[11].
Questa *aberratio* dalla norma rilevante produce, a cascata, tutta una serie di riflessi che portano, poi la stessa Cassazione a giudicare asistematico e irrazionale non aver concentrato anche tale adempimento nella figura del giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
In sintesi, è come se si dicesse che la legge è palesemente irrazionale, ma dinnanzi al dato normativo (quantomeno, quello che la tesi in discussione ritiene decisivo), non ci si può che arrestare attendendo che qualcuno vi ponga rimedio[12].

6. Ma, a parere di chi scrive, laddove la questione venisse ricollocata nell'alveo che le è proprio, valorizzando il dato testuale delle norme effettivamente rilevanti e la reale *voluntas legis*, la pretesa irrazionalità dell'opzione legislativa potrebbe essere agevolmente superata, riconducendo a sistematicità la *subjecta materia* senza stravolgimenti di senso del testo di legge o correttivi sul piano normativo.
Al fine di esplicitare la tesi che qui si intende sostenere, appare utile ripercorrere brevemente la normativa di riferimento.

---

privo di valida motivazione, nella parte in cui non ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto" stabilito dalla stessa Cassazione non significa alcunché [...] *bisognava spiegare perché le argomentazioni non potevano essere accettate"*, in *Libertà personale e carcere – percorsi di diritto costituzionale penale*, Franco Angeli – Milano, 2025, pag. 204.

[11] A riprova di ciò si consideri che nella sentenza in commento l'art. 76 L. 689/1981 è citato per la ricostruzione della cornice normativa quanto alla applicabilità del beneficio, ma l'analisi sulla competenza si appunta esclusivamente sull'art. 69 *bis* L. 354/1975. Cfr. Cass. Sez. 1, Sent. 37693/2025.

[12] Il legislatore positivo, come auspicato da L. PARODI e D. BIANCHI cit., ovvero quello negativo, come indicato dal Magistrato di Sorveglianza di Napoli nell'ordinanza commentata da F. FIORENTIN cit.

Con il D.Lgs. 150/2022 il legislatore ha inteso procedere ad una ambiziosa ridefinizione del sistema sanzionatorio penale, introducendo le *pene sostitutive di pene detentive brevi*[13].
Le nuove pene sostitutive, anzitutto, sono espressamente previste all'interno del codice penale nel Libro I, Capo II dedicato alle pene, all'art. 20 *bis* c.p.
Sicché pur scontando una certa contiguità con le analoghe misure alternative alla detenzione disciplinate dall'ordinamento penitenziario, rappresentano sul piano del diritto sostanziale un *quid aliud* da queste. L'alterità normativa tra misure alternative e pene sostitutive risiederebbe nella circostanza che, mentre le prime sono *modalità esecutive* di una pena che rimane ontologicamente e normativamente detentiva (reclusione o arresto), le seconde *sostituiscono* in radice ed *ab origine* la pena detentiva.
Un confine sottile, ma che (per lo meno al momento) ha trovato avallo nella giurisprudenza della Corte costituzionale, anche in epoca recente[14].
La disciplina specifica delle pene sostitutive, viceversa, è contenuta nella L. 689/1981, Capo III ad esse dedicato, e si snoda secondo una chiara direttrice che ha voluto tenere distinte le competenze in materia di esecuzione delle pene in esame: da un lato le pene sostitutive più propriamente a natura *restrittiva* quali la detenzione domiciliare sostitutiva e la semilibertà sostitutiva, la cui esecuzione è affidata al magistrato di sorveglianza; dall'altro, la pena sostitutiva a maggior tensione trattamentale ed a carattere *limitativo* della libertà personale, vale a dire

---

[13] Numerosi i commenti in dottrina sulla portata e sulle *rationes* della riforma: *ex multis*, E. DOLCINI, *Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia,* in *Sistema Penale*, Rivista online, 2 Settembre 2021; D. BIANCHI, *Il rilancio delle pene sostitutive nella legge delega "Cartabia": una grande occasione non priva di rischi* in *Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale*, n. 4/2021 e, sempre dello stesso autore, *Le pene sostitutive. Semantica, disciplina e prospettive di riforma*, Giappichelli – Torino, 2024; F. FIORENTIN, *L'esecuzione delle pene sostitutive dopo la riforma "Cartabia"*, in *Sistema Penale*, Rivista online, 8 Ottobre 2024; G.L. GATTA, *Il giudice di cognizione torna ad essere giudice della pena: una prima condanna alla detenzione domiciliare sostitutiva*, in *Sistema Penale*, Fascicolo 1/2023 – Milano, 2023; G. BIONDI, *L'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi nella fase di cognizione del processo penale*, in *Sistema Penale*, Fascicolo 2/2024 – Milano, 2024.

[14] In questo senso sembra, peraltro, orientata a leggere la riforma la Corte Costituzionale. Si veda, in epoca recente, quanto espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza 139/2025, § 7.1, ove si legge che *"obiettivo del legislatore delegante era, dunque, quello di assicurare un coordinamento, quanto alle possibilità di accesso, tra le pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e le corrispondenti misure alternative alla detenzione della semilibertà e della detenzione domiciliare, previste dall'ordinamento penitenziario: misureche condividono il medesimo nomen iuris delle prime, pur senza mutuarne necessariamente i contenuti (sentenze n. 176 del 2024, punto 3 del Considerato in diritto, e n. 84 del 2024, punti 3* e 3.3.1. del Considerato in diritto)".

il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, la cui esecuzione è demandata integralmente al giudice che ne ha disposto l'applicazione[15].
Il punto non è oggetto di controversia né in ambito giurisprudenziale né in dottrina, sicché ci si esime (per brevità) dal richiamare tutte le norme rilevanti che sorreggono la suddetta affermazione.
In chiusura del capo III, l'art. 76 L. 689/1981 stabilisce l'estensione applicativa alle pene sostitutive di alcune singole norme della legge sull'ordinamento penitenziario: l'art. 47 comma 12 *bis* in materia di liberazione anticipata; l'art. 51 *bis* in materia di prosecuzione di misura alternativa in caso di sopravvenienza di nuovo titolo; l'art. 51 *quater* in materia di esecuzione delle pene accessorie; l'art. 53 *bis* per il computo del periodo trascorso in licenza come pena espiata.
Tali norme sono richiamate nel sistema di nuova formulazione non già nella loro esatta formulazione, ma "*in quanto compatibili*".
L'art. 76 L. 689/1981 assegna pertanto all'interprete il compito di valutare l'applicabilità ed i profili di compatibilità degli istituti richiamati alle pene sostitutive, svolgendo di volta in volta un giudizio che adatti quelle disposizioni, dettate per disciplinare le misure alternative alla detenzione, all'assetto delle nuove pene sostitutive.
Il che può porre (ed evidentemente pone) dei dubbi ermeneutici sulle concrete modalità operative di adattamento degli istituti dell'ordinamento penitenziario richiamati nel *corpus* normativo della L. 689/1981.
Il tema si pone oggi ed in questa sede rispetto alla liberazione anticipata alla luce del richiamo operato dall'art. 76 L. 689/1981 all'art. 47 c. 12 *bis* L. 354/1975; ma è evidente che analoga questione interpretativa involge tutti gli istituti citati dalla

---

[15] La scelta normativa di separare esecutivamente le diverse pene sostitutive è chiaramente frutto della sua natura peculiare e tesa a garantirne una più rapida esecuzione, nonché della esistenza di strumenti normativi analoghi a quello di nuova introduzione. Sul punto, si veda la Relazione illustrativa al decreto legislativo 10.10.2022, n. 150, in G.U. 19.10.2022, S.G. n. 245, Suppl. straordinario n. 5, 358, p. 221 e ss. ove si esplicita: *"il sistema penale conosce già un modello di esecuzione del lavoro di pubblica utilità, previsto dall'articolo 43 del d.lgs. n. 274/2000 relativo alla competenza penale del giudice di pace, a cui la norma in esame si è ispirata. Anche in quel modello competente per l'esecuzione è il giudice di cognizione, che parimenti è competente per l'esecuzione del LPU sostitutivo di cui al codice della strada (artt. 186, co. 9 bis e 187, co. 8 bis) oltre che per la gestione del LPU quale contenuto obbligatorio della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'art. 168 bis c.p."*. In senso conforme, si veda la *Relazione Illustrativa su Novità Normativa* n. 2/2023 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, pag. 210 e ss. *"La procedura per la messa in esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo differisce leggermente da quella illustrata. In essa, il legislatore ha optato per il non coinvolgimento del pubblico ministero e del giudice di sorveglianza, attribuendo al giudice della cognizione la competenza dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo modalità che ricalcano le previsioni contenute nell'art. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, del codice della strada"*.

norma. Ed è questione che, lungi dal potersi risolvere guardando a valle ad eventuali aporie sistematiche o a pur rilevanti esigenze pratiche, postula a monte una corretta ricostruzione del tessuto normativo ed una interpretazione letterale dello stesso che muova dalla valorizzazione della tecnica normativa utilizzata dal legislatore mediante il rinvio ai predetti istituti con clausola di compatibilità, sia in chiave logico giuridica che *teleologica*, restituendo il senso della volontà legislativa nel disciplinare in tal modo questi specifici aspetti dell'esecuzione delle nuove pene sostitutive[16].

7. A tal fine, appare estremamente utile fare riferimento alla relazione illustrativa che ha accompagnato il testo della cosiddetta riforma Cartabia con riferimento alla norma in esame[17].
Ebbene, la relazione illustrativa sull'art. 76 L. 689/1981 si apre con la chiara indicazione che questa norma è volta a rendere applicabili al sistema delle sanzioni sostitutive una serie di istituti tipici dell'esecuzione delle misure alternative alla detenzione con l'obiettivo di dare *coerenza* alla nuova disciplina sanzionatoria, importando nel sistema della L. 689/1981 istituti tipici dell'esecuzione penale esterna previsti dalla L. 354/1975, onde di evitare disparità di trattamento tra misure alternative e pene sostitutive in relazione ad aspetti che il legislatore ha ritenuto essere comuni ad entrambe le tipologie di pene [18].
La relazione prosegue, poi, con l'indicata estensione dell'istituto della liberazione anticipata a tutte le pene sostitutive mediante richiamo all'art. 47 c. 12 *bis* L. 354/1975 e non già all'art. 54 dell'ordinamento penitenziario. La scelta è tutt'altro

---

[16] Scelta che, invero, appare comunque criticabile, nella misura in cui nulla avrebbe impedito al legislatore delegato una espressa normazione degli istituti, evitando il sorgere delle rilevanti criticità e dei dubbi interpretativi in esame.
L'art. 1, co. 17 lett. f) della L. n. 134/2021 forniva espressa delega al Governo a mutuare la disciplina sostanziale e processuale delle misure alternative della semilibertà e della detenzione domiciliare, previste dalla legge sull'ordinamento penitenziario, e del lavoro di pubblica utilità irrogato quale pena principale dal giudice di pace, al fine di delineare le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi. Sarebbe, dunque, stato agevole inserire una specifica norma sulla liberazione anticipata per le pene sostitutive, che delineasse chiaramente la competenza e tenesse conto delle specificità delle stesse rispetto alla pur prossima misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.
[17] Relazione illustrativa al decreto legislativo 10.10.2022, n. 150, in G.U. 19.10.2022, S.G. n. 245, Suppl. straordinario n. 5, 358.
[18] Cfr. Relazione illustrativa, cit., pag. 235: "*Ne consegue la necessità di allineare alcuni istituti tipici delle misure alternative dell'ordinamento penitenziario al sistema delle pene sostitutive, sia per integrare e dare coerenza alla disciplina delle pene sostitutive, sia per evitare possibili disparità di trattamento irragionevoli tra condannati in espiazione di pena sostitutiva e condannati in espiazione di pena detentiva attraverso misure alternative alla detenzione. Si è pertanto ritenuto opportuno prevedere dei richiami espliciti ad alcune norme della l. n. 354/1975, pertinenti anche alle pene sostitutive.*".

che casuale: nella Relazione si chiarisce il senso di tale opzione indicando che, poiché l'art. 47 c. 12 *bis* L. 354/1975 è norma dedicata al riconoscimento della liberazione anticipata per i soggetti sottoposti a misura alternativa dall'alto contenuto risocializzante e non detentiva qual è l'affidamento in prova, questa rappresenta l'adeguata declinazione dell'istituto da applicare alle pene sostitutive di nuovo conio, che con l'affidamento in prova al servizio sociale condividono sia la medesima proiezione esecutiva all'esterno del carcere sia il maggior orientamento verso la tensione rieducativa[19]. E ciò, anche al fine di garantire il successo applicativo delle pene sostitutive, che sarebbero ben meno appetibili rispetto alle misure alternative alla detenzione ove non fosse riconosciuto anche tale beneficio[20].

Il che, se da un lato pare fugare ogni dubbio circa la volontà legislativa di riconoscere la liberazione anticipata anche al soggetto sottoposto alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo[21], dall'altro evidenzia che nelle intenzioni del legislatore le pene sostitutive (tutte) sarebbero da considerarsi alla pari dell'affidamento in prova al servizio sociale quanto al riconoscimento della liberazione anticipata[22].

---

[19] Cfr. Relazione illustrativa, cit., pag. 236: *"Pur riferendosi tale disposizione all'affidamento in prova al servizio sociale, essa, presupponendo espressamente l'osservazione del condannato in esecuzione penale esterna, e non in carcere, rappresenta un modello di disciplina adattabile (oltre che alle altre misure alternative) alle pene sostitutive."*

[20] Cfr. Relazione illustrativa, cit., *ibidem*: "*A conferma dell'opportunità della scelta di ammettere espressamente la liberazione anticipata per le pene sostitutive delle pene detentive brevi va osservato, infine, come la scelta opposta avrebbe effetti negativi sulle potenzialità deflative delle pene stesse, anche in relazione ai riti alternativi e alla previsione della inappellabilità delle sentenze di condanna al LPU. Per il condannato a pena detentiva, infatti, risulterebbe soluzione più favorevole l'accesso a misure alternative alla detenzione, per le quali la liberazione anticipata è ammessa. Viceversa, la riduzione di pena per la liberazione anticipata può contribuire al successo applicativo delle pene sostitutive, anche in rapporto alla possibilità di anticipare il momento in cui, ai sensi del nuovo art. 47, co. 3 ter l. n. 354/1975, è possibile per il condannato chiedere l'affidamento in prova al servizio sociale.*".

[21] Scelta su cui, in modo critico, si è posta gran parte della magistratura di sorveglianza con argomenti tutt'altro che di poco momento, ma che effettivamente potrebbero considerarsi recessivi rispetto all'indicazione normativa. Ci si richiama, in particolare, a F. FIORENTIN, cit.

[22] Ciò, ad esempio, significa che la regola di giudizio per il riconoscimento della liberazione anticipata nel sistema delle pene sostitutive non è individuabile nella *adesione all'opera di rieducazione* di cui all'art. 54 L. 354/1975, ma quella più stringente di cui alla norma richiamata, laddove prevede che il beneficio dello sconto di pena sia riconosciuto al fatto che questi abbia dato prova *"di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità"*.

Il rinvio all'art. 47 c. 12 *bis* L. 354/1975 *in quanto compatibile* contiene, implicitamente, il richiamo agli artt. 54 e 69 *bis* dell'ordinamento penitenziario[23], circostanza che era stata ben tenuta presente dal legislatore ove nella Relazione si esplicita che *"Il richiamo a detta disposizione* (vale a dire all'art. 47 c. 12 *bis* dell'ordinamento penitenziario; n.d.r.) *comprende anche le disposizioni da questa richiamate sulle forme del provvedimento e sul diritto di reclamo."*[24]. *Forme del provvedimento* è una locuzione che potrebbe apparire ambigua, ma che nella sua accezione letterale sembra rimandare anzitutto *tipo* di provvedimento ed al *rito*: vale a dire l'ordinanza, resa in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti.

Meno problematico, invece, il riferimento al *diritto di reclamo*, laddove si consideri che la decisione dell'organo monocratico è, poi, passibile di reclamo innanzi al tribunale di sorveglianza, che decide in udienza camerale in composizione che non prevede la partecipazione del giudice di prime cure.

La Relazione, a questo punto, prosegue precisando, poi, che *"Oltre a quelle in tema di liberazione anticipata, vengono rese applicabili ulteriori disposizioni dell'ordinamento penitenziario. Tra queste, l'art. 51 bis, che disciplina la sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione. La norma affida al magistrato di sorveglianza la valutazione della sussistenza delle condizioni di permanenza dell'applicabilità della misura in esecuzione ovvero la loro mancanza con cessazione della misura. Si reputa opportuno affidare al magistrato ovvero al giudice preposti all'esecuzione delle pene sostitutive anche la valutazione degli effetti del sopravvenire di un nuovo titolo esecutivo di pena sostitutiva, applicando i criteri previsti dall'art. 70"* (neretto aggiunto)[25] .

Il passaggio evidenzia chiaramente le intenzioni del legislatore ed il senso da attribuire all'art. 76 L. 689/1981.

Proprio laddove la Relazione chiarisce le ragioni del richiamo all'art. 51 *bis* L. 354/1975 è esplicitato che, se nel sistema dell'ordinamento penitenziario questa norma attribuisce *al magistrato di sorveglianza* il compito di valutare la permanenza delle condizioni di applicabilità delle misure che egli gestisce, il legislatore ha reputato opportuno richiamare tale norma affinché *il magistrato* (di sorveglianza) *ovvero il giudice* (che ha applicato la pena) *preposti all'esecuzione delle pene sostitutive* possano compiere analogo scrutinio al sopraggiungere di un nuovo titolo esecutivo di pena sostitutiva.

---

[23] In questo senso, non appare condivisibile la notazione dell'ordinanza da cui origina il conflitto di competenza risolto dalla sentenza in commento, ove indica che le norme in questione non sono espressamente richiamate; ma, come si avrà modo di dire *funditus* oltre, si tratta di aspetto marginale a fronte delle ulteriori indicazioni della Relazione Illustrativa sul punto.

[24] Si veda la Relazione Illustrativa, cit. pag. 236.

[25] Cfr. Relazione illustrativa, *ibidem*.

Con ciò fornendo un indizio metodologico chiaro all'interprete su come intendere la clausola di compatibilità apposta all'art. 76 L. 689/1981: non tanto, o non soltanto, quale vaglio di compatibilità strutturale tra gli istituti ed il nuovo sistema (ciò che sembra pacifico nella prospettiva del legislatore delegato), ma soprattutto come espressione della necessità di traghettare gli istituti richiamati nell'alveo dell'ordito e delle sfere di attribuzioni delle autorità giurisdizionali previste nel sistema delineato per le nuove pene sostitutive.
In altre parole, il legislatore intendeva necessario che gli istituti in esame, una volta fatto ingresso nel nuovo sistema mediante il richiamo previsto dall'art. 76 L. 689/1981, trovassero applicazione da parte del giudice competente a curare l'esecuzione della specifica misura in atto, secondo le scelte esecutive e di attribuzione delle competenze specifiche operate a monte dalla riforma Cartabia. Dunque, *in quanto ad esse compatibili*.

8. In questo senso, a parere di chi scrive, l'ermeneutica della Suprema Corte qui in discussione cade in una *aberratio* dalla norma rilevante laddove fonda le proprie conclusioni in punto di competenza sul dettato degli articoli dell'ordinamento penitenziario, non valorizzando la norma-fonte che consente il riconoscimento della liberazione anticipata nel sistema delle pene sostitutive: l'art. 76 L. 689/1981, la cui clausola di compatibilità richiede di adeguare l'istituto richiamato al *corpus* normativo di riferimento.
Del resto, gran parte delle norme cui fa riferimento l'art. 76 L. 689/1981 attribuiscono testualmente la competenza al magistrato di sorveglianza, per l'ovvia ragione che non potrebbe che essere altrimenti: le autorità giurisdizionali tipiche dell'ordinamento penitenziario sono il magistrato ed il tribunale di sorveglianza sicché è a questi organi che si rivolgono le disposizioni di legge della L. 354/1975.
Da qui discende la necessità che la clausola di compatibilità giustapposta all'art. 76 L. 689/1981 venga correttamente letta dall'interprete sì come formulata ed intesa dal legislatore.
Viceversa, seguendo l'ermeneutica della Corte di Cassazione in tema di liberazione anticipata anche per gli altri istituti richiamati dall'art. 76 L. 689/1981, si dovrebbe concludere - in aperto contrasto con quanto espresso dalla Relazione Illustrativa appena richiamata - che poiché l'art. 51 *bis* dell'ordinamento penitenziario testualmente affida la decisione sulla permanenza delle condizioni di mantenimento di una misura alternativa alla detenzione in presenza di nuovo titolo al magistrato di sorveglianza, anche laddove sopravvengano più titoli di esecuzione relativi alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo il vaglio sulla permanenza dei presupposti della pena sostitutiva in esame spetta al magistrato di sorveglianza.

E ciò, lo si ribadisce, non tanto sul piano pratico operativo[26], ma piuttosto su quello *normativo* appare non giustificato né giustificabile, trattandosi di un esito *non compatibile* con il sistema delle pene sostitutive ed escluso *expressis verbis* dalla Relazione Illustrativa più volte citata.

9. A fronte di tale ricostruzione testuale e teleologica dell'art. 76 L. 689/1981, appare non convincente il riferimento dei giudici di legittimità all'art. 69 *bis* dell'ordinamento penitenziario quale norma generale da cui partire per la ricostruzione del dato normativo in punto di competenza.
Non convince, altresì, il richiamo operato al d.l. 4 luglio 2024, n. 92, che ha riformato l'art. 69 *bis* dell'ordinamento penitenziario. L'intervento normativo citato, infatti, viene menzionato nella pronuncia in esame (ed in quelle precedenti) quasi a voler indicare che, successivamente alla riforma operata con D.lgs. 150/2022, vi sarebbe stata una scelta normativa precisa del legislatore del 2024 nel senso di fissare e mantenere in via generale la competenza funzionale del magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata. Ma, l'argomento appare non del tutto a fuoco rispetto al tema.
In primo luogo, sul piano normativo-letterale, non può non osservarsi come la modifica dell'art. 69 *bis* L. 354/1975 non scalfisce la necessità di operare il vaglio di compatibilità richiesto dall'art. 76 L. 689/1981 nei termini in cui si è detto *supra*; il che, seguendo la metodologia che qui si intende sostenere, condurrebbe alle medesime conseguenze in punto di attribuzione della competenza sulla decisione in materia di liberazione anticipata per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo al giudice che ha applicato ed esegue la misura.
In secondo luogo, quanto alla possibilità di leggere la modifica dell'art. 69 *bis* L. 354/1975 operata con d.l. 92/2024 come una riaffermazione della competenza generale del magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata, invero, non può non sorgere qualche perplessità.
L'intervento normativo in questione, infatti, era rivolto prevalentemente all'esecuzione delle *pene detentive* e, ancor più precisamente, all'espiazione in carcere, dato evincibile agevolmente dalla rubrica del decreto-legge ("*Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.*") e dal titolo con cui questo è stato presentato dal Ministro della Giustizia che ne ha voluto l'approvazione: "*Carcere Sicuro*"[27]. E, del

[26] Ma, anche sotto quel profilo, le complicazioni sarebbero certamente numerose e di non poco momento.
[27] Per approfondimenti e note critiche, si vedano F. GIANFILIPPI, *Il decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92 "Carcere sicuro" e le attese del mondo penitenziario*, in Giustizia Insieme, rivista online, 10 luglio 2024 e, sempre dello stesso autore, *La conversione in legge 112/2024 delle misure (anche) in materia penitenziaria del d.l. 92/2024: pochi correttivi, nuove criticità e capitoli tutti ancora da scrivere*, in Giustizia Insieme, rivista online, 6 settembre 2024; si vedano anche i contributi di M.C. ORNANO, *Osservazioni sugli interventi in materia di*

resto, anche da un raffronto tra il testo dell'art. 69 *bis* L. 354/1975 antecedente alla riforma e quello successivo, è evidente che obiettivo della novella non fosse tanto stabilire o ribadire la competenza del magistrato di sorveglianza[28], quanto piuttosto modificare la procedura rendendo residuale l'istanza di parte[29] e prevedendo scansioni temporali specifiche per la valutazione del beneficio *ex officio* da parte del magistrato di sorveglianza[30].

Peraltro, le fattispecie individuate dalla norma perché sorga per il magistrato di sorveglianza l'obbligo di procedere a valutare d'ufficio il riconoscimento della liberazione anticipata sono tutte riferite ad ipotesi tipiche dell'esecuzione delle pene detentive: l'accesso a benefici penitenziari ed a misure alternative, da un lato; il termine della pena sì come determinata computando le detrazioni di cui all'art. 54 L. 354/1975, dall'altro. Quest'ultimo computo, in particolare, è affidato dalla stessa riforma operata con d.l. 92/2024 al pubblico ministero ai sensi dell'art. 656 c. 10 *bis* c.p.p., norma in materia di esecuzione delle *pene detentive* e che, dunque, non opera per le pene sostitutive, la cui esecuzione è disciplinata dall'art. 661 c.p.p.

Con ciò rendendo evidente, a giudizio di chi scrive, che il legislatore del 2024 non aveva certamente inteso la modifica dell'art. 69 *bis* L. 354/1975 come atta a produrre effetti anche in tema di liberazione anticipata per le pene sostitutive.

L'argomento speso dalla Cassazione sul punto, dunque, non convince e non appare decisivo per attribuire il senso di norma generale sulla competenza valevole anche nel sistema delle pene sostitutive all'art. 69 *bis* L. 354/1975 sì come riformato.

Liberazione anticipata e misure in materia penitenziaria di cui al Decreto legge n. 92 del 4 luglio 2024. Audizione presso la Commissione Giustizia del Senato in materia di D.L. 92 del 2024, 10 luglio 2024, in Giustizia Insieme, rivista online, 15 luglio 2024.

[28] Nel testo antecedente alla modifica l'art. 69 *bis* L. 354/1975 comma 1 stabiliva che *"Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale."*. Il testo, per come modificato dal d.l. 92/2024, recita al comma quarto: "*Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.*". Appare evidente, pertanto, la continuità normativa sul punto.

[29] Opzione che ha visto, peraltro, il fiorire di questioni di legittimità costituzionale (attualmente quattro) sollevate da parte della magistratura di sorveglianza. Per una nota si veda F. FIORENTIN, *La nuova disciplina della liberazione anticipata ora al vaglio di legittimità costituzionale*, in Sistema Penale,

[30] Si consenta di rimandare, sul punto, a E. ROMANO, *D.L. 92/2024 "Carcere Sicuro", note sparse ad una prima lettura: nulla di straordinario, poco di necessario, scarsamente urgente*, in Giustizia Insieme, rivista online, 9 luglio 2024.

10. Il tessuto normativo, dunque, secondo la tesi che qui si intende sostenere, potrebbe essere così sinteticamente ricostruito.
Alle pene sostitutive si applicano alcune norme dell'ordinamento penitenziario, che fanno ingresso nel *corpus* della L. 689/1981 per come ridisegnato dal D.lgs. 150/2022 per il tramite dell'art. 76, previo adattamento al sistema delle pene sostitutive in cui si vanno ad inserire, in forza del rinvio normativo che testualmente prevede una clausola di compatibilità.
La liberazione anticipata è tra gli istituti richiamati ed è dunque ammissibile tanto con riferimento alle pene sostitutive a carattere *lato sensu* detentivo quanto con riferimento al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, essendo richiamato non già l'art. 54 L. 354/1975 bensì l'art. 47 c. 12 *bis* dell'ordinamento penitenziario, norma che disciplina l'istituto in relazione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale e che prevede requisiti più stringenti per il riconoscimento della riduzione di pena.
La decisione sulla relativa domanda compete al magistrato di sorveglianza laddove questa sia proposta da persona sottoposta alla semilibertà sostitutiva o alla detenzione domiciliare sostitutiva, mentre spetta al giudice che ha applicato la pena laddove sia avanzata da soggetto sottoposto a lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
Solo così l'istituto è *compatibile* con il sistema delle pene sostitutive sì come disciplinato dalla L. 689/1981, oltre che con gli obiettivi deflattivi e di semplificazione posti dal legislatore come orizzonte programmatico del proprio intervento in materia.
L'art. 47 c. 12 *bis* L. 354/1975 contiene il richiamo all'art. 54 per quel che attiene alla riduzione di pena (quarantacinque giorni per ogni semestre) e all'art. 69 *bis* quanto alle *forme* del provvedimento ed al *diritto al reclamo*.
Il magistrato ovvero il giudice che ha applicato la pena, dunque, decidono con ordinanza adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 c.p.p. (il richiamo della Relazione Illustrativa alle *forme del provvedimento*) e avverso la quale è esperibile reclamo innanzi al Tribunale di Sorveglianza territorialmente competente (il richiamo della Relazione Illustrativa al *diritto al reclamo*).
La decisione sul reclamo compete in entrambi i casi al Tribunale di Sorveglianza.
Ciò non introduce alcun elemento di incongruenza nel tessuto normativo, essendo tale esito del tutto compatibile con la natura del giudizio di secondo grado in materia di liberazione anticipata quale gravame e dell'atto di reclamo quale vero e proprio mezzo di impugnazione, come ormai ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite[31].

---

[31] In questo senso Cass. SS. UU. n. 12581 del 25.02.2021, § 7.1. *"Si è già rimarcato come l'orientamento finora seguito dalla giurisprudenza di legittimità e quello prospettato dall'ordinanza di rimessione condividano l'attribuzione al reclamo ex art. 69-bis, comma 3, Ord. pen. della natura di mezzo di impugnazione. Nella stessa prospettiva e, dunque,*

Il giudizio in sede di reclamo, infatti, è sostanzialmente teso ad un riesame del merito sulla base dei *motivi* espressi dal reclamante, nel quale è irrilevante il collegamento con il giudice di prime cure che presiede all'esecuzione della pena. A riprova di ciò, si consideri che il Tribunale di Sorveglianza decide sul reclamo in composizione che, per espressa previsione normativa, esclude possa far parte del Collegio il giudice di prime cure[32]. Sicché, che il Tribunale di Sorveglianza competente per territorio decida avverso l'ordinanza del giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità e che ha deciso in punto di liberazione anticipata, non crea alcuna frizione coi principi della materia, con la natura del giudizio di secondo grado, né altera le attribuzioni e le competenze specifiche degli organi coinvolti.

11. L'assetto normativo, così tratteggiato, pare a chi scrive riacquistare una sua linearità e scrollarsi di dosso quelle incongruenze, irrazionalità, esigenze sistematiche non debitamente tenute in considerazione, che sia la Cassazione che i commentatori in dottrina denunciano quale risultato della diversa scelta ermeneutica attualmente maggioritaria nella giurisprudenza di legittimità.

---

muovendo dal rilievo che il reclamo avverso l'ordinanza in tema di concessione della liberazione anticipata ha natura di mezzo di impugnazione, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il reclamo stesso, essendo assoggettato alle regole generali che disciplinano le impugnazioni, debba essere sostenuto, a pena di inammissibilità, da motivi (Sez. 1, n. 993 del 05/12/2011, dep. 2012, Parisi, Rv. 251678; Sez. 1, n. 48152 del 18/11/2008, Trasmondi, Rv. 242655); che rispetto ad esso trovino applicazione le norme relative alle modalità di presentazione (Sez. 1, n. 23371 del 15/05/2015, Piacente, Rv. 263614, in tema di presentazione del reclamo presso la cancelleria del tribunale dove si trovava il difensore; Sez. 1, n. 2150 del 11/10/2018, dep. 2019, Natale, Rv. 276384, in tema di presentazione del reclamo per il tramite del servizio postale); che al tribunale di sorveglianza spettino poteri istruttori integrativi (Sez. 1, n. 23934 del 17/05/2013, Nardi, Rv. 256142).".

[32] L'art. 69 *bis* c. 5 L. 354/1975 attualmente in vigore prevede che:
"Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis."
La disciplina è sostanzialmente identica a quella prevista dall'art. 69 *bis* L. 354/1975 anteriormente al d.l. 92/2024, i cui commi terzo e quarto prevedevano che:
"Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.
Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis."
Il quinto comma dell'art. 30 *bis* L. 354/1975, invece, così si esprime:
"*Il magistrato di sorveglianza, o il presidente della corte d'appello, non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso.".*

In questo senso, tra le plausibili letture del testo di legge, non sarebbe così irragionevole prediligere quella che, in consonanza con le indicazioni del legislatore della riforma e coerentemente con una effettiva valorizzazione della clausola di compatibilità contenuta nell'art. 76 L. 689/1981, restituisca ordine e razionalità al sistema nella sua interezza, senza richiedere aggiustamenti normativi del legislatore o, persino, scomodare la Corte Costituzionale per la risoluzione di una *querelle* ben componibile in via interpretativa.
Una lettura che l'Ufficio di Sorveglianza di Firenze aveva in parte provato a suggerire, ma che non pare aver fatto breccia nelle mura del Palazzaccio.
Quantomeno, per ora.
Non è infatti da escludere che gli uffici di sorveglianza proseguano nel contrastare l'orientamento che la sentenza in commento propugna o seguendo la via tracciata dalle più recenti ordinanze sul punto (Firenze, Reggio Emilia, Bologna, Verona e Padova) ovvero rivolgendosi alla Corte costituzionale come indicato dal giudice partenopeo.
La partita, dunque, appare tutt'altro che chiusa e un *revirement* della giurisprudenza di legittimità non può essere del tutto escluso. Ove, al contrario, si consolidasse ulteriormente l'orientamento espresso dalla sentenza in commento, non resterebbe che attendere interventi del legislatore, positivo o negativo.

12. Nel mezzo di questo scontro, però, passa la vita delle persone sottoposte ad esecuzione penale ed ai vincoli (più o meno stringenti, poco importa) che questa impone.
Cittadini la cui aspettativa di ottenere il riconoscimento per il percorso di recupero sociale compiuto e rientrare anticipatamente nel pieno esercizio delle proprie libertà costituzionali rischia di rimanere sospesa tra l'incudine della Cassazione ed il martello della Corte costituzionale.